



REGOLAMENTO DEL GRUPPO ECOLOGICO VOLONTARIO DEL COMUNE DI VALTOURNENCHE.

Art. 1

Il Comune di Valtournenche per la realizzazione delle finalità statutarie definite in difesa del territorio e dell'ambiente istituisce e organizza il Gruppo Ecologico Volontario di Valtournenche, d'ora in avanti definito con la sigla G.E.V.

Art. 2

L'obiettivo del G.E.V. è quello di promuovere, in accordo con gli assessorati regionali competenti, atteggiamenti che assumano la natura come valore, quindi un'educazione al rispetto ed alla salvaguardia della stessa grazie soprattutto alla sensibilizzazione, alla promozione ed alla vigilanza in materia ecologica.

Art.3

L'attività del G.E.V. non costituisce rapporto di pubblico impiego né di lavoro dipendente o autonomo. Questa è prestata a titolo gratuito ed è svolta con spirito di dedizione per l'affermazione negli ambiti sociali in cui si vive e si opera del principio della salvaguardia dell'ambiente e della natura quale valore primario del benessere fisico e psichico del cittadino nel suo equilibrato rapporto con la natura e con gli altri.

Art. 4

Il servizio volontario di vigilanza ecologica svolge le seguenti funzioni:

- 1) promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia ambientale;
- 2) concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica nonché alla divulgazione delle disposizioni in materia ambientale contenute nelle leggi statali, regionali e nei regolamenti comunali;
- 3) promuovere l'educazione ambientale in collaborazione con le scuole ed in collaborazione con l'Assessorato regionale alla Cultura;
- 4) offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per la collaborazione ed il soccorso in caso di calamità e disastri.

Art.5

I soggetti interessati a tale forma di volontariato vengono iscritti in un apposito albo comunale, prestano giuramento davanti al Sindaco e diventano membri di un'associazione senza scopo di lucro.

Più specificamente il Gruppo Ecologico Volontario di Valtournenche non è costituito da agenti di Polizia Amministrativa e pertanto non ha poteri di intervento diretto e nei casi di illecito amministrativo, si limita a segnalare l'infrazione alla competente autorità.

Art.6

Chiunque, senza distinzioni, può far parte del gruppo purché maggiorenne.

L'accesso allo stesso comporta la partecipazione a corsi di formazione organizzati dal Comune con la partecipazione attiva di esperti designati dal Corpo Forestale Valdostano.

I corsi sono gratuiti, di carattere teorico-pratico e prevedono lezioni di formazione ecologica generale e specialistica, di legislazione ambientale, di cultura tematica attinente le attività.

Art.7

La qualifica di Volontario G.E.V. ha la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo.

Art.8

Il volontario G.E.V. è tenuto a possedere una buona preparazione ambientale e di disponibilità al contatto con il pubblico. Esso ha il dovere di seguire tutti i corsi di aggiornamento proposti dall'Amministrazione Comunale. Sotto tale aspetto l'attività di vigilanza e di sensibilizzazione alle problematiche ambientali nei confronti degli utenti della natura deve prevalere rispetto all'attivazione delle procedure repressive.

Art.9

Il servizio minimo di vigilanza programmato dovrà essere eseguito in divisa ed ogni qual volta sia richiesto dal Coordinatore del Gruppo o direttamente dal Sindaco o dall'Assessore delegato all'Ambiente.

Art.10

il Coordinatore del gruppo è nominato direttamente dal Sindaco tra i Volontari G.E.V. secondo criteri di maggiore esperienza, disponibilità ed attitudine all'organizzazione.

Spetta a quest'ultimo infatti organizzare concretamente il servizio sotto le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato all'Ambiente.

L'incarico potrà essere revocato in ogni momento, trattandosi di incarico *intuitu personae*.

Art.11

Descrizione dei contrassegni: Tesserino comunale di riconoscimento con foto; bracciale verde con distintivo del comune con scritta: GRUPPO ECOLOGICO VOLONTARIO DI VALTOURNENCHE"

Art.12

L'aderente al G.E.V. nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino personale rilasciato dal Comune. E' inoltre tenuta ad indossare l'apposito bracciale.

Art.13

Di ogni attività svolta il Volontario G.E.V. deve darne comunicazione al Coordinatore mediante relazione scritta su appositi moduli. Il Coordinatore informerà periodicamente il Sindaco o l'Assessore delegato circa l'andamento del servizio.

Art.14

Ogni volontario è tenuto a prendere parte alla vita del corpo, alle riunioni, agli aggiornamenti o a quant'altro si rendesse necessario per il buon funzionamento dello stesso.

Art.15

A ciascun Volontario del G.E.V. è richiesto un impegno di almeno 4 ore mensili.

Art. 16

Ogni Volontario G.E.V. ha il dovere di improntare i rapporti di lavoro con i colleghi alla massima lealtà e collaborazione al fine di acquisire una comune metodologia di intervento e di rapporto con il pubblico.

Art. 17

E' fatto assoluto divieto alla G.E.V. di usare la qualifica di membro del Gruppo Ecologico Volontario o i contrassegni comunali per fini personali o per tutelare interessi privati. E' fatto altresì divieto di pretendere o accettare dall'ente o da altre persone compensi personali.